



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1841/2025

OGGETTO: AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN VIA MARUSSIG 11 C, NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI ISTRUTTORI EURO 400,00.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2024_2025.docx

Hash:

B793CFAB6ABFD83D09872D28324818E6B01784A0DF345E5B88F72B9CD2671C897A2EF40F5CAC4F9
FAD2CE8E00AADA0FFDE9D1AC91BEEC4AC2C6997360E4401B0

Nome file allegato: Allegato 1 Emissioni in atmosfera Auto Carrozzeria Guidi.pdf

Hash:

3DE1963FD6CAF8DB8759F97B6DAC33822137A0621EBC5EAEB2B3EE7361511F63BC7333B29141BB5
1ABBEEC1FA8D3E5B3ED4596C75238A153D09E5219F75E27BA

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1841/2025

Oggetto: AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO. ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN VIA MARUSSIG 11 C, NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI ISTRUTTORI EURO 400,00.

In data 07/07/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con nota assunta a protocollo con n. 14691 del 11.03.2025 è pervenuta, tramite il SUAP del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata dalla AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO, per l'attività svolta in Via Marussig 11 C, nel Comune di Genova;

l'istanza è stata presentata per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in scadenza nel 2026, rilasciata dal Comune di Genova, in allora autorità competente, con atto n. 49/AT del 01.02.2011;

a seguito del trasferimento di competenze, ai sensi della L.R. n. 12 del 06.06.2017, la Città Metropolitana di Genova, con Atto Dirigenziale n. 943 del 07.05.2018 Città Metropolitana di Genova ha provveduto a modificare la prescrizione della suddetta autorizzazione relativa all'invio della dichiarazione annuale, sostituendola con l'istituzione di apposito registro;

verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 16558 del 18.03.2025 la Città Metropolitana di Genova ha dato comunicazione di avvio del procedimento, convocando contestualmente conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia.

con nota assunta a protocollo con n.15336 del 12.03.2025 l'Ufficio Acustica del Comune di Genova, ai fini del rilascio del parere di competenza, ha chiesto all'Azienda integrazioni in materia acustica ed il pagamento degli oneri di istruttoria;

con nota assunta a protocollo con n. 17796 del 24.03.2025 ASL 3 "Genovese" ha sollecitato l'Azienda al pagamento degli oneri di istruttoria;

Atteso che

non essendo pervenuto il parere di competenza sotto il profilo igienico sanitario, con nota protocollo n. 38376 del 26.06.2025 la scrivente amministrazione ha chiesto ad ASL 3 "Genovese" informazioni circa lo stato della pratica in oggetto, al fine di poter chiudere il procedimento nei tempi previsti, comunicando che in assenza di riscontro il parere sarebbe stato acquisito favorevole senza condizioni;

non essendo pervenuto il parere di competenza, con nota protocollo n. 39219 del 01.07.2025 la scrivente amministrazione ha chiesto all'U.O.C. Acustica del Comune di Genova informazioni circa lo stato della pratica in oggetto, al fine di poter chiudere il procedimento nei tempi previsti, comunicando che in assenza di riscontro il parere sarebbe stato acquisito favorevole senza condizioni;

Preso atto che

con nota assunta a protocollo con n. 31712 del 27.05.2025 sono pervenuti dal Comune di Genova i pareri in materia ambientale ed urbanistico-edilizia, con i quali sono stati chiesti chiarimenti dal punto di vista edilizio ed è stato stabilito che l'attività in questione avrebbe potuto essere mantenuto o adeguata sotto il profilo tecnologico escludendo ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa;

in ragione di quanto sopra esposto il Comune di Genova ha altresì auspicato che, nell'ambito della prosecuzione dell'attività, venissero messe in atto opportune azioni di miglioramento delle condizioni emissive, ancorché ricomprese nell'autorizzazione in oggetto, finalizzato a minimizzare il più possibile ogni impatto negativo nell'ambito di appartenenza;

con nota assunta a protocollo con n. 40249 del 04.07.2025 l'Azienda ha dichiarato che non sarebbero stati effettuati interventi edilizi necessitanti di preventiva autorizzazione. Tale dichiarazione è pervenuta in pari data anche dal SUAP, assunta a protocollo con n. 40199;

non essendo pervenuto, entro il termine di 90 giorni, il parere di competenza sotto il profilo igienico sanitario da parte di ASL 3 "Genovese", il medesimo è stato acquisito favorevolmente, senza condizioni, in base alla normativa vigente;

non essendo pervenuto il parere di competenza, da parte all'U.O.C. Acustica del Comune di Genova, lo stesso è stato acquisito favorevolmente, senza condizioni, in base alla normativa vigente;

Rilevato che

in data 04.07.2025 è stata redatta relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico che costituisce altresì relazione di chiusura procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dalla suddetta relazione tecnica si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

che l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente titolo autorizzativo;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha fatto riferimento alla Tabella 2, punto 5.1, dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

Ritenuto

di non accogliere la nuova frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda, più permissiva rispetto a quella autorizzata, e pertanto, in via cautelativa, visto il contesto urbanistico in cui l'attività è insediata, di mantenere la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k della Tabella 1, punto 5.2., dell'Allegato 5 alla D.G.R. Liguria 808/2020;

per la stessa emissione E1, derivante dall'attività di verniciatura, di confermare i valori limite vigenti, già conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno";

che l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite dall'azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che l'aggiornamento dei quantitativi di materie prime utilizzate sia da considerare una modifica non sostanziale in quanto le caratteristiche dell'emissione E1 restano inalterate;

che le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, e la pulizia delle attrezzature di verniciatura con solventi, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata o debbano essere eseguite utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, con aspirazione, in tutti i casi, attiva e collegata ad impianto di abbattimento a carboni attivi o al sistema di aspirazione ed abbattimento della cabina di verniciatura;

che le attività di saldatura siano scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto tali attività rientrano tra quelle riportate all'allegato 5.2 della D.G.R. Liguria 808/2020 e sono eseguite con un utilizzo di materiali che rispettano la seguente condizione: $Q1/10000 + Q2/1000 + Q3/500 < 1$ (dove: Q1 è il numero di elettrodi per anno, Q2 è il filo continuo per anno espresso in Kg e Q3 è il materiale d'apporto per brasatura per anno espresso in Kg);

relativamente alle emissioni saldatura, di raccomandare comunque la presenza di idonei ricambi d'aria o l'utilizzo del sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

che l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. 943 del 07.05.2018 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contaore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contaore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

che non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Preso atto che la Città Metropolitana in data 18.03.2025 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011, e che la stessa è stata rilasciata in data 19.03.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 11.03.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a € 400,00;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 40371 del 04.07.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO, per l'attività svolta in Via Marussig 11 C, nel Comune di Genova, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, alla AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO, per l'attività svolta in Via Marussig 11 C, nel Comune di Genova, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;
- B) di autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) di assoggettare l'insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO;
- Comune di Genova;
- ASL3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 118 giorni dalla presentazione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale avvenuta il 11.03.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche Ed Emissioni In Atmosfera

ALLEGATO 1. – EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITA' DELLA AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO. – VIA MARUSSIG 11 C, NEL COMUNE DI GENOVA

La AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO svolge attività di carrozzeria presso il sito di Via Marussig 11 nel Comune di Genova.

L'attività eseguita presso l'Azienda è costituita dalla riparazione di carrozzeria di autoveicoli e meccatronica, in essa pertanto non si possono individuare tipologie di lavorazioni ripetitive e standardizzate se non quelle derivanti dalle operazioni di verniciatura, consistenti in:

- Preparazione dei pezzi da verniciare (più raramente l'intera autovettura) tramite carteggiatura.
- Applicazione del fondo.
- Applicazione della vernice con una o più mani di vernice (variabile in base al tipo di rivestimento da applicare).

Il ciclo di lavoro è tipico delle carrozzerie e consiste nella preparazione del pezzo o dell'auto da riparare e quindi avverrà attraverso l'utilizzo di attrezzature manuali, non elettriche, martelli, pinze, giraviti ecc. ed attrezzature elettriche, trapani, mole a disco, smerigliatrici, saldatrici, ecc.

Nella stuccatura a spatola, nella stuccatura a spruzzo e nella successiva carteggiatura, vengono utilizzate attrezzature manuali elettriche, o verranno eseguite operazioni di smerigliatura a mano con tele ad umido.

Le operazioni di carteggiatura sono sempre eseguite con aspiratore localizzato o parete aspirante, utilizzata esclusivamente per l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Infine viene effettuata la verniciatura in cabina isolata dall'ambiente esterno ed eventuale lucidatura.

E' presente una zona per la preparazione dei prodotti vernicianti compartimentata, nonché un macchinario chiuso per il lavaggio attrezzi.

Materie prime utilizzate

Materia prima	Consumo (kg/anno)
Prodotti vernicianti a solvente (pronti all'uso)	10
Prodotti vernicianti all'acqua (pronti all'uso)	250
Diluenti per lavaggio attrezzi	50
Filo continuo per saldatura	50
Materiale d'apporto per saldatura	10
Elettrodi	2000

(nota: per prodotti vernicianti si intendono tutti i rivestimenti utilizzati durante il processo di verniciatura compresi primer, strato di finitura, finiture speciali per prodotti all'acqua si intendono i prodotti vernicianti pronti all'uso contenenti una quantità massima di solventi organici pari a 150 g/l)

Emissioni in atmosfera

Presso l'impianto è presente un'emissione in atmosfera denominata E1 che convoglia le emissioni derivanti dalla cabina di verniciatura. La cabina di verniciatura è dotata di impianto di abbattimento dotato di filtro per il particolato solido e filtro a carbone attivo.

Le caratteristiche dell'emissione sono le seguenti (a 0°C e 1013 hPa):

Emissione E1

Impianti/macchine di provenienza: cabina di verniciatura

Portata (in fase di applicazione): 13000 m³/h.

Portata (in fase di essiccazione): 13000 m³/h.

Quota di emissione: 4 metri s.l.s..

Diametro camino: 0.55 m.

Inquinanti presenti: polveri, COV.

Impianto di abbattimento: filtro per particolato solido e filtro a carboni attivi.

Caratteristiche filtro per particolato solido:

Tipologia: filtro a tessuto.

Tipo di tessuto: fibra di vetro + fibra sintetica.

Velocità di filtrazione: 0.3 m/s.

Metodo di pulizia: sostituzione.

Efficienza filtro: > 98%.

Superficie filtrante: 8 m².

Sostituzione prefiltri: quando necessario per il buon funzionamento dell'impianto

Sostituzione filtri: quando necessario per il buon funzionamento dell'impianto

Caratteristiche filtro a carboni attivi:

Peso di carbone installato: 126 Kg.

Superficie totale: 10 m².

Velocità di attraversamento: 0.41 m/s.

Tempo di contatto: 0.09 s.

Densità carbone: 498 Kg/m³.

Volume carbone attivo: 0.26 m³.

Efficienza di abbattimento: > 80%.

Sostituzione carbone attivo: ogni 126 h

PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate le prescrizioni che la AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO, per l'attività svolta presso il sito di Via Via Marussig 11 nel Comune di Genova, ha l'obbligo di osservare.

Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, e segnatamente dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. L'emissione E1, derivante dalle attività di verniciatura in cabina dedicata dovrà rispettare i seguenti limiti di emissione (riferiti a 0 °C e 1013 hPa):

E1

portata (in fase di verniciatura): 13000 Nm³/h

portata (in fase di essiccazione): 13000 Nm³/h

polveri: 3 mg/Nm³

Sostanze organiche volatili (COV): 80 mg/Nm³

2. Non è ammesso l'utilizzo di prodotti contenenti solventi organici clorurati, sostanze appartenenti alle varie classi della tabella A1 e della tabella A2 di cui alla parte II allegato I parte V D. Lgs. 152/2006 ed alle classi 1 e 2 della tabella D di cui alla parte II allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd, ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;
3. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabina di verniciatura con i

sistemi di aspirazione ed abbattimento in funzione.

4. Le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, dovranno essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata. Le emissioni dovranno essere aspirate e collegate ad un impianto di abbattimento a carboni attivi o al sistema di aspirazione ed abbattimento della cabina di verniciatura.
5. Le operazioni di pulizia delle attrezzature di verniciatura con solventi dovranno essere svolte con la macchina di lavaggio a ciclo chiuso o in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata sotto aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura.
6. La cabina di verniciatura deve essere munita di apposito orologio contaore, con almeno 4 cifre, il quale deve attivarsi automaticamente e simultaneamente all'attivazione dell'aspiratore della cabina di verniciatura.
7. L'azienda non può procedere all'installazione di condotti bypass dei carboni attivi o dei filtri per le polveri.
8. Al fine di evitare il desorbimento dei solventi dai carboni attivi, la temperatura all'ingresso dello stadio di adsorbimento con carboni attivi non dovrà mai superare i 45°C. L'impianto dovrà pertanto essere dotato di sistema di allarme che si attivi al superamento di tale temperatura.
9. I carboni attivi contenuti nei filtri (126 kg secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza) dovranno essere sostituiti, ogni 126 ore di funzionamento della cabina di verniciatura; i carboni attivi utilizzati devono avere densità maggiore o uguale a 498 Kg/m³. I filtri per il particolato solido devono essere sostituiti quando necessario.
10. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento (filtri a carbone attivo o filtri per il particolato solido) la lavorazione a monte deve essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; tale procedura deve essere seguita anche nel caso di disservizio dell'apparecchio contaore.
11. Le operazioni di carteggiatura effettuate con elettrotensili dovranno essere eseguite con apparecchiature già dotate di proprio sistema di aspirazione e filtrazione delle polveri ad alta efficienza o con dispositivi di aspirazione mobili in base alle migliori tecniche disponibili, nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro. Dovranno essere eseguite tutte le attività di manutenzione indicate nel libretto del costruttore.
12. Poiché trattasi di attività esistente sita in zona la cui funzione non risulta tra quelle ammesse dal vigente P.U.C. non sono consentiti potenziamenti dell'attività bensì solo il mantenimento o l'adeguamento sotto il profilo tecnologico.
13. Entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento dirigenziale l'azienda dovrà procedere a verifica analitica dell'emissione **E1**, consistente nella determinazione dei parametri di portata, COV e polveri, riferiti a 0°C e 1013 hPa, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa dei COV
Norma UNI EN 13284-1:2017	Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova.

L'eventuale adeguamento dei condotti di emissione ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008 dovranno essere garantiti entro un anno dal rilascio del presente provvedimento. Nel caso in cui, alla data di collaudo, tali requisiti non fossero ancora soddisfatti l'azienda dovrà fornire una relazione che garantisca la rappresentatività delle sezioni utilizzate nel campionamento eseguito.

14. Entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti di cui al precedente punto, l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova, ad ARPAL ed ad ASL 3 le risultanze delle analisi eseguite corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze.
15. Con cadenza biennale (considerando come biennio il periodo decorrente dal 01 gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno) la ditta dovrà sottoporre a verifica analitica l'emissione **E1** nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri e secondo le modalità già individuati. Le risultanze dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento e dovranno essere conservate per almeno 5 anni.
16. L'azienda dovrà essere dotata di un registro, a fogli numerati e non staccabili, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana, su cui annotare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi alle sostituzioni dei filtri a carboni attivi e per le polveri;
 - b) i consumi annuali di prodotti per le attività di verniciatura, sia a solvente che all'acqua;
 - c) le quantità annuali di diluenti utilizzati per lavaggio;
 - d) le quantità annuali di elettrodi e materiali per saldatura.

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Resta ovviamente inteso ai fini del rispetto della prescrizione, che l'Azienda potrà continuare ad annotare le informazioni di cui sopra sul registro di impianto già istituito con A.D. 943 del 07.05.2018.

17. L'impresa deve conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati, sia a solvente che all'acqua, nonché la documentazione comprovante la sostituzione di ogni carica di carbone attivo. I carboni attivi esausti dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.
18. Le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conservate presso lo stabilimento a disposizione di eventuali controlli da parte degli Enti preposti. Tali schede dovranno essere costantemente aggiornate all'ultima versione disponibile in conformità al Regolamento (UE) 2020/878 e a qualsiasi successiva normativa vigente.
19. Presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA presentata al SUAP del Genova che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

Nel caso in cui l'Azienda proceda ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento, in quanto non apportanti variazioni quali-quantitative delle emissioni, dovrà preventivamente inviare la descrizione degli interventi alla Città Metropolitana di Genova ed al Comune di Genova.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: AUTOCARROZZERIA GUIDI DI GUIDI NAZZARENO ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN VIA MARUSSIG 11 C, NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI ISTRUTTORI EURO 400,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTR ATA	301000 2	0	03003 71	+	400,00					98	2025			
Note: Rev.3787/2025														
TOTALE ENTRATE:				+	400,00									
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 11/07/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**